



Il 7 febbraio scorso, presso la sede del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, si è svolta la prevista riunione del tavolo paritetico istituito per elaborare delle proposte riguardanti i correttivi da apportare al riordino delle carriere.

Dopo aver sottoscritto le linee guida, le organizzazioni sindacali, unitariamente, seppur con differenti vedute sulle funzioni e sullo sviluppo della carriera dirigenziale, che sarà licenziata a invarianza di spesa, hanno elaborato l'allegata proposta che, nel corso dell'ultimo incontro, è stata presentata al dirigente generale dell'amministrazione, Pietro Buffa, il quale presiede il tavolo paritetico. Il Presidente si è riservato di valutarla insieme al capo del Dipartimento ed agli altri componenti di parte pubblica.

La proposta costituisce una importante e dettagliata base di lavoro, suscettibile evidentemente di modifiche ed aggiornamenti costanti, in relazione alle proposte che arriveranno ad ogni organizzazione sindacale dai propri iscritti, nonché in base all'andamento dei lavori al tavolo strategico che, a breve, verrà attivato al Ministero dell'Interno.

CAPECE BENEUCI DE FAZIO SANTINI MANNONE MORETTI DI CARLO PRESTINI

Correttivi decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

Modifiche normative

Decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266

Art. 5 (Articolazione della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria)

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>1. la carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, a sviluppo dirigenziale, si articola nelle seguenti qualifiche:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Vice commissario penitenziario;b) Commissario penitenziario;c) Commissario capo penitenziario;d) Commissario coordinatore penitenziario;e) Commissario coordinatore superiore;f) Primo dirigente;g) Dirigente superiore	<p>1. la carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, a sviluppo dirigenziale, si articola nelle seguenti qualifiche:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Vice commissario penitenziario;b) Commissario penitenziario;c) Commissario capo penitenziario;d) Vice Questore aggiunto penitenziario; oppure (dirigente aggiunto);e) Vice Questore penitenziario; oppure (dirigente);f) Primo dirigente;g) Dirigente superioreh) Dirigente generale
<p>2. La dotazione organica della carriera dei funzionari è fissata nella tabella D allegata al presente decreto.</p>	<p>2. Identico</p>

Art. 6 (Funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria).

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>1. Il personale della carriera dei funzionari di cui all'articolo 5, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria nell'ambito delle articolazioni centrali e territoriali. Il predetto personale svolge altresì compiti di formazione o di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria e di direttore dei poligoni di tiro.</p>	<p>1. Identico</p>
<p>2. Al medesimo personale sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.</p>	<p>2. Al medesimo personale sono attribuite le qualifiche di sostitute ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.</p>
	<p>2.bis Al dirigente generale, su proposta del Capo del Dipartimento e con decreto del Ministro della Giustizia, è attribuito l'incarico di direttore generale del personale del Corpo di polizia penitenziaria. Al direttore generale sono attribuite tutte le funzioni afferenti alla direzione generale del personale e delle risorse, limitatamente al personale di polizia penitenziaria.</p>
<p>3. Il personale con qualifica di dirigente superiore svolge le funzioni di direttore di ufficio o servizio attinente ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria presso la sede centrale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.</p>	<p>3. Al personale con la qualifica di dirigente superiore sono attribuite le funzioni di direttore di scuola di formazione, direttore della Scuola superiore dell'esecuzione penale, di direttore di ufficio o servizio attinente ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria, nonché alla gestione, all'organizzazione e alla formazione del personale medesimo, presso la sede centrale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, dei centri di Giustizia Minorile e degli Uffici interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna, presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria. Possono essere destinati ad organismi interforze per la lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo. I dirigenti superiori svolgono, altresì, le funzioni di comandante del N.I.C. (Nucleo investigativo centrale) direttore presso</p>

	<p>l'U.C.S.T., il S.A.D.A.V., il G.O.M., l'U.S.P.E.V. e presso gli uffici dei Provveditorati regionali che svolgono le attività di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, nonché, sempre presso i Provveditorati degli uffici che gestiscono il personale limitatamente a quello di Polizia penitenziaria. Svolge altresì funzioni di consulenza dei dirigenti generali, del Capo e del vice capo DAP.</p>
<p>4. Il personale con qualifica di primo dirigente svolge le funzioni di direttore dell'ufficio che svolge le attività di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444 o di vice direttore di ufficio presso la sede centrale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dei provveditorati regionali nonché di direttore dell'area sicurezza degli istituti di particolare e maggiore complessità e rilevanza assumendo le funzioni di comandante di reparto presso gli stessi.</p>	<p>4. Al personale con qualifica di primo dirigente svolge sono attribuite le funzioni di vice direttore degli uffici, scuole e servizi cui sono preposti i dirigenti superiori di cui al comma 3, di direttore di ufficio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di comandante di reparto presso la scuola superiore dell'esecuzione penale, nonché di direttore dell'area sicurezza degli istituti situati nei capoluoghi di provincia e in quelli di particolare e maggiore complessità e rilevanza assumendo le funzioni di Comandante del reparto presso gli stessi. Svolge altresì le funzioni di comandante dei nuclei traduzioni e piantonamenti degli istituti che insistono nei capoluoghi di regione, nonché di quelli di particolare e maggiore complessità e rilevanza. Possono essere destinati ad organismi interforze per la lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo. In assenza di dirigenti superiori possono svolgere le funzioni degli appartenenti alla qualifica superiore.</p>
<p>5. Al personale con qualifica di commissario coordinatore superiore è affidato l'incarico di direttore dell'area sicurezza degli istituti di maggiore complessità e rilevanza assumendo le funzioni di comandante di reparto presso gli stessi nonché di comandante di reparto presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale. Il medesimo personale svolge altresì funzioni di vice comandante di reparto presso gli istituti di rilevanza superiore, di responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti, nonché di funzionario responsabile di unità organizzativa rilevante presso uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dei provveditorati regionali, dei centri di giustizia minorile e degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.</p>	<p>5. Al personale con qualifica di vice questore penitenziario o dirigente è affidato l'incarico di vice direttore dell'area sicurezza e vice comandante dei reparti degli istituti nei quali svolgono le funzioni di direttore dell'area sicurezza e comandante di reparto i primi dirigenti, di direttore dell'area sicurezza degli istituti di media complessità e rilevanza assumendo le funzioni di comandante di reparto presso gli stessi nonché di vice comandante di reparto presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale e di comandante di reparto presso le scuole di formazione. Il medesimo personale svolge altresì funzioni di vice comandante di reparto presso gli istituti di rilevanza superiore, di vice comandate dei nuclei traduzioni e piantonamenti di istituti cui sono preposti i primi dirigenti, di comandante di quelli di media e minore complessità e rilevanza, nonché</p>

	<p>di funzionario responsabile di unità organizzativa rilevante presso uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dei provveditorati regionali, dei centri di giustizia minorile e degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.</p> <p>Possono essere destinati ad organismi interforze per la lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo</p> <p>In assenza di primi dirigenti possono svolgere le funzioni degli appartenenti alla qualifica superiore.</p>
<p>6. Al personale con qualifica di commissario coordinatore è affidato l'incarico di direttore dell'area sicurezza degli istituti di media e minore complessità e rilevanza e delle scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria, assumendo le funzioni di comandante di reparto presso le suddette strutture. Il medesimo personale svolge altresì funzioni di vice comandante della Scuola superiore dell'esecuzione penale, di vice comandante di reparto presso gli istituti di maggiore rilevanza, di vice responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti, nonché di funzionario responsabile di unità organizzativa presso uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dei provveditorati regionali, dei centri di giustizia minorile e degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.</p>	<p>6. Al personale con qualifica vice questore aggiunto penitenziario o dirigente aggiunto è affidato l'incarico di direttore dell'area sicurezza degli istituti di media e minore complessità, di vice comandante e vice coordinatore dei nuclei traduzione e piantonamento degli stessi, di vice direttore dell'area sicurezza e vice comandante di reparto degli istituti di media complessità e rilevanza e delle scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria. assumendo le funzioni di comandante di reparto presso le suddette strutture. Il medesimo personale svolge altresì funzioni di vice comandante delle Scuole di formazione superiore dell'esecuzione penale, di vice comandante di reparto presso gli istituti di maggiore rilevanza, di vice responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti, nonché di funzionario responsabile di unità organizzativa presso uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dei provveditorati regionali, dei centri di giustizia minorile e degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.</p> <p>In assenza di vice questori penitenziari o dirigenti possono svolgere le funzioni dirigenziali degli appartenenti alla qualifica superiore.</p>
<p>7. Al personale con qualifica di commissario capo è affidato l'incarico di vice direttore dell'area sicurezza degli istituti di media complessità e rilevanza e delle scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria, assumendo le funzioni di vice comandante di reparto presso le suddette strutture. Il medesimo personale svolge altresì funzioni di vice responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti nonché di funzionario responsabile di unità organizzativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di maggiore e</p>	<p>7. Al personale con qualifica di commissario capo sono affidati gli incarichi di direttore di istituto di istruzione, direttore dell'area sicurezza degli istituti di minore complessità e rilevanza, assumendo le funzioni di comandante di reparto presso dette strutture, di vice direttore dell'area sicurezza degli istituti di media complessità e rilevanza e delle scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria, assumendo le funzioni di vice comandante di reparto presso le suddette strutture</p>

<p>media complessità e di responsabile di settore presso uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dei provveditorati regionali, dei centri di giustizia minorile e degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.</p>	<p>Il medesimo personale svolge altresì funzioni di vice responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti cui sono preposti i vice questori penitenziari o dirigenti ed i vice questori aggiunti penitenziari e dirigenti aggiunti. funzionario responsabile di unità organizzativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di maggiore e media complessità e di responsabile di settore presso uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dei provveditorati regionali, dei centri di giustizia minorile e degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.</p>
<p>8. Al personale con qualifica di commissario è affidato l'incarico di vice direttore dell'area sicurezza degli istituti di minore complessità e rilevanza, assumendo le funzioni di vice comandante di reparto presso le suddette strutture. Il medesimo personale, svolge altresì funzioni di funzionario responsabile di unità organizzativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di media e minore complessità.</p>	<p>8. Al personale con qualifica di commissario o di vice commissario è affidato l'incarico di vice direttore dell'area sicurezza degli istituti di minore complessità e rilevanza, assumendo le funzioni di vice comandante di reparto presso le suddette strutture nonché di vice direttore dell'area sicurezza degli istituti di media complessità e rilevanza, assumendo le funzioni di vice comandante di reparto presso le suddette strutture. Il medesimo personale, svolge altresì funzioni di funzionario responsabile di unità organizzativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di media e minore complessità.</p>
<p>9. Il personale con qualifica di vice commissario svolge le funzioni di funzionario responsabile di unità organizzativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di minore complessità e rilevanza.</p>	<p>9. Soppresso</p>
<p>10. Il personale della carriera dei funzionari, in qualità di comandante di reparto esercita i poteri di organizzazione dell'area della sicurezza anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attività di competenza di detta area, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento delle persone detenute ed internate, istruzione e addestramento del personale; sovrintende altresì all'organizzazione dei servizi ed all'operatività del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneità delle caserme, delle mense, dell'armamento e dell'equipaggiamento.</p>	<p>10. Il personale della carriera dei funzionari, in qualità di comandante di reparto, dirige l'area sicurezza, nel rispetto delle direttive impartite dal direttore dell'istituto, dal quale dipende funzionalmente. Esercita tutti i poteri inerenti l'organizzazione dell'area medesima, anche emanando gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; impartisce gli ordini e le direttive riguardanti le attività di competenza di detta area, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento delle persone detenute ed internate, istruzione e addestramento del personale; sovrintende altresì all'organizzazione dei servizi ed all'operatività del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneità delle caserme,</p>

	delle mense, dell'armamento e dell'equipaggiamento. Autorizza gli Atti riguardanti le variazioni dei servizi e le assenze del personale di polizia penitenziaria.
<p>11. Il predetto personale, in qualità di responsabile del nucleo, esercita i poteri di organizzazione del nucleo al quale è preposto anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite, secondo le competenze, dal direttore dell'ufficio sicurezza e traduzioni del rispettivo provveditorato regionale o dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attività di competenza del nucleo, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati; sovrintende altresì all'organizzazione dei servizi ed all'operatività del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneità dell'armamento, dell'equipaggiamento e dei mezzi di trasporto in dotazione.</p>	<p>11. Identico</p>

Art. 7, comma 1 (Accesso alla carriera dei funzionari).

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>1. L'accesso alla carriera dei funzionari avviene:</p> <p>a) nei limiti del 70 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico consistente in due prove scritte ed una prova orale;</p> <p>b) nei limiti del 30 per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte ed una prova orale.</p>	<p>1. L'accesso alla carriera dei funzionari avviene:</p> <p>a) nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico consistente in due prove scritte ed una prova orale;</p> <p>b) nei limiti del 50 30 per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte ed una prova orale; di questi il 20 % è riservato agli ispettori superiori e sostituti commissari in possesso della laurea di primo livello,</p>

Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, *Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.*

Art. 23 (Funzioni del personale del ruolo degli ispettori)

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
1. Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.	1. Identico Agli Ispettori superiori e ai Sostituti Commissari è attribuita la qualifica di “Sostituto ufficiale di pubblica sicurezza”. (Proposta da ritenersi valida nel caso in cui venga attribuita la qualifica di Ufficiale di pubblica sicurezza ai funzionari).
2. Al predetto personale, ferme restando le prerogative del direttore dell'istituto, sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale e la conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario nonché specifiche funzioni nell'ambito dei servizi istituzionali della Polizia penitenziaria secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell'area sicurezza comandante di reparto dell'istituto o della scuola ovvero dal funzionario del Corpo responsabile; sono altresì attribuite funzioni di coordinamento di una o più unità operative dell'area della sicurezza, dei nuclei e degli uffici e servizi ove sono incardinati nonché la responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attività. Gli appartenenti al ruolo degli ispettori possono partecipare alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Il personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione o di istruzione del personale di Polizia penitenziaria.	2. Identico
3 Gli ispettori superiori ed i sostituti commissari, oltre a quanto già specificato, sono principalmente diretti collaboratori del personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di coordinamento anche dell'attività del personale del ruolo degli ispettori, e sostituiscono temporaneamente i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi.	3 Gli ispettori superiori ed i sostituti commissari, oltre a quanto già specificato, sono principalmente diretti collaboratori del personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di coordinamento anche dell'attività del personale del ruolo degli ispettori, e sostituiscono temporaneamente i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi. Negli istituti di minore complessità e rilevanza ove non sia assegnato un'appartenente alla carriera

	<p>dei funzionari, agli ispettori superiori e ai sostituti commissari è affidato l'incarico di direttore dell'area sicurezza e sono loro conferite funzioni di comandante di reparto. Agli stessi è altresì affidato l'incarico di comandante di reparto presso gli istituti di formazione.</p>
<p>4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari che maturano quattro anni di effettivo servizio possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità tra le funzioni di cui ai commi 2 e 3 ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi nell'ambito del coordinamento di una o più unità operative, assumono l'onere di avviare gli interventi finalizzati alla verifica dell'efficienza dei servizi affidati alle medesime. Tali attività sono svolte con particolare riguardo all'esigenza di garantire gli obiettivi di sicurezza dell'istituto ivi compresi l'ordine e la disciplina nelle sezioni detentive ed il perfetto funzionamento degli impianti di controllo interni ed esterni e del servizio di vigilanza armata.</p>	<p>4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari che maturano quattro anni di effettivo servizio possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità tra le funzioni di cui ai commi 2 e 3 ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi nell'ambito della direzione dell'area sicurezza o del coordinamento di una o più unità operative, assumono l'onere di avviare gli interventi finalizzati alla verifica dell'efficienza dei servizi affidati alle medesime. Tali attività sono svolte con particolare riguardo all'esigenza di garantire gli obiettivi di sicurezza dell'istituto ivi compresi l'ordine e la disciplina nelle sezioni detentive ed il perfetto funzionamento degli impianti di controllo interni ed esterni e del servizio di vigilanza armata.</p>
<p>5. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4 il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.</p>	<p>5 Identico</p>

Art. 30 (Promozione alla qualifica di ispettore capo)

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.	1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Art. 30 bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore)

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
1. La promozione alla qualifica di ispettore superiore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale avente una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo scrutinio è necessario il possesso di una delle lauree individuate dal decreto previsto all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.	1. La promozione alla qualifica di ispettore superiore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale avente una anzianità di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo scrutinio è necessario il possesso di una delle lauree individuate dal decreto previsto all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
2. Per gli orchestrali il titolo di studio è quello previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.	2. Identico

Art. 30 ter (Promozione a sostituto commissario)

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
1. L'accesso alla qualifica di sostituto commissario si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale che ha maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore.	1. L'accesso alla qualifica di sostituto commissario si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale che ha maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore.
2. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse.	2. Identico

<p>3. La nomina alla qualifica di sostituto commissario è conferita con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.</p>	<p>3. Identico</p>
--	--------------------

Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, *Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.*

Art. 16 (Nomina a vice sovrintendente)

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:</p> <p>a) mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo riservato a domanda nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti individuati, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare più grave della deplorazione;</p> <p>b) nel limite del restante 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso per titoli ed esami con modalità semplificate, da espletare anche mediante procedure telematiche, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti, che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.</p>	<p>1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:</p> <p>a) mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo riservato a domanda nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti individuati, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare più grave della deplorazione;</p> <p>b) nel limite del restante 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso per titoli ed esami con modalità semplificate, da espletare anche mediante procedure telematiche, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti, che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.</p> <p>b) nel limite del 30 % dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di</p>

	<p>assistente capo coordinatore, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;</p> <p>c) nel limite del restante 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso per titoli ed esami con modalità semplificate, da espletare anche mediante procedure telematiche, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti, che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.</p>
2. Il personale nominato ai sensi del comma 1 dovrà frequentare un corso di formazione tecnico-professionale non superiore a tre mesi, con verifica finale.	2. Identico
3. La nomina a vice sovrintendente è conferita con decreto del direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza giuridica dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di cui al comma 2. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b) e mantengono, a domanda, la sede di servizio.	3. Identico
4. I posti eventualmente rimasti scoperti in una delle due aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono devoluti all'altra aliquota fino alla data di inizio del relativo corso di formazione.	4. Identico
5. L'individuazione delle categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse relativamente alle procedure di cui al comma 1, lettere a) e b), le modalità del concorso e l'individuazione della prova d'esame, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e della verifica finale sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria	5. Identico

Art. 44 del d. lgs. n. 95/2017 (Disposizioni transitorie e finali)

Introduzioni	Testo
Al comma 15 dell'art. 44 del d. lgs. n. 95/2017, dopo la lett. v) è inserita la lett. z)	I commissari coordinatori (vice questori aggiunti penitenziari o dirigenti aggiunti nella nuova denominazione), in servizio al primo luglio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari, sono promossi alla qualifica di commissario coordinatore superiore (vice questori aggiunti penitenziari o dirigenti aggiunti nella nuova denominazione), mediante scrutinio per merito assoluto, nell'ambito della dotazione organica complessiva di commissario coordinatore e coordinatore superiore prevista dalla tabella D allegata al decreto legislativo 146/2000 e successive modifiche. Gli stessi sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo di provenienza
Dopo il comma 17 dell'art. 44 del d. lgs. n. 95/2017 è inserito il comma 17 bis	17 bis). Agli appartenenti al ruolo degli ispettori con qualifica, alla data del 1° ottobre 2017, di "ispettore superiore", è attribuita la qualifica di "sostituto commissario" in assenza dei motivi ostativi previsti dall'art. 23, comma 5 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
Dopo il comma 20 dell'art. 44 del d. lgs. n. 95/2017 è inserito il comma 20-bis	Gli ispettori superiori vincitori di concorso ex art. 30 bis, d. lgs. n. 443/1992 (ante riordino), tali alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 95/2017, sono nominati "sostituti commissari". Gli stessi conservano, ai fini dell'avanzamento alla nomina di "sostituto commissario coordinatore" l'anzianità maturata nella qualifica precedente.
Dopo il comma 20 dell'art. 44 del d.lgs. n.95/2017 è inserito il comma 20-ter	Ai 23 Ispettori Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria vincitori del concorso interno per titoli di servizio ed esame indetto con P.D.G. 04/12/2003 è ricostruita la carriera. Ai partecipanti al medesimo concorso ed esclusi, dopo averlo superato, con decreto del 22/11/2005 del Direttore Generale del Personale e della formazione, per mancanza del requisito previsto dall'art. 2, comma 1 lettera a) del bando di concorso, è ridotta di 2 anni la permanenza nell'attuale qualifica, ai fini dell'avanzamento alla successiva.
Dopo il comma 20 dell'art. 44 del d.lgs. 95/2017 è inserito il comma 20 - quater	A tutti i partecipanti ai concorsi (interni ed esterni) per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria la cui procedura concorsuale abbia ecceduto i tempi previsti dal D.M. 20 novembre 1995, n. 540 è ricostruita la carriera anticipandone la decorrenza giuridica, in modo da allinearla ai tempi ivi previsti, tenuto conto ai fini del calcolo, anche dei prescritti tempi di formazione iniziale.
	Anticipazione della decorrenza giuridica al 1° gennaio 2000 dei vincitori del concorso per 1048 sovrintendenti bandito sulla G.U. n. 12 dell'11.02.2000
Modifica all'articolo 44, comma 15,	Gli stessi conservano l'anzianità eccedente i cinque anni

lettera b) va aggiunto:	maturati nella qualifica ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di sovrintendente.
Modifica all'articolo 44, comma 15, lettera c) Va aggiunto:	Gli stessi conservano l'anzianità eccedente i 10 anni maturata nel ruolo ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di sovrintendente capo.
Abrogazione di norme	L'Art. 13 – Quinquies è abrogato

Ulteriori modifiche normative

Art 9. Legge 15 dicembre 1990, n° 395	<p>L'articolo 9, comma 1, della Legge 395/90 è così modificato:</p> <p>“Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione funzionale nei confronti di:</p> <p>a), b), c), d), e), f) Invariati.</p> <p>g) Abrogata</p> <p>2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria dipende gerarchicamente dai superiori gerarchici.</p>
--	---

<p>Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82</p> <p>Art. 7 Subordinazione gerarchica e funzionale</p> <p>1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, il personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, gli istituti ed i servizi penitenziari, le scuole e gli istituti di istruzione è gerarchicamente subordinato ai dirigenti, rispettivamente, degli uffici centrali, dei provveditorati regionali, degli istituti o servizi penitenziari, delle scuole o istituti di istruzione cui è addetto.</p> <p>2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio presso gli uffici centrali e periferici di cui al comma 1 è tenuto inoltre ai doveri di subordinazione nei confronti del personale di qualifica superiore a quella rivestita dal personale stesso, verso il quale si determini un rapporto di dipendenza in ragione della funzione esercitata.</p> <p>3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nei confronti del personale di altre amministrazioni dello Stato, compresi gli appartenenti alle altre Forze di polizia ed alle Forze armate, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.</p>	<p>L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 è così modificato:</p> <p>Art. 7 Subordinazione gerarchica e funzionale</p> <p>1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, il personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, gli istituti ed i servizi penitenziari, le scuole e gli istituti di istruzione è gerarchicamente funzionalmente subordinato ai dirigenti penitenziari rispettivamente, degli uffici centrali, dei provveditorati regionali, degli istituti o servizi penitenziari, delle scuole o istituti di istruzione cui è addetto.</p> <p>2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio presso gli uffici centrali e periferici di cui al comma 1 è tenuto inoltre ai doveri di subordinazione nei confronti del personale di qualifica superiore a quella rivestita dal personale stesso, verso il quale si determini un rapporto di dipendenza in ragione della funzione esercitata.</p> <p>3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nei confronti del personale di altre amministrazioni dello Stato, compresi gli appartenenti alle altre Forze di polizia ed alle Forze armate, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.</p>
<p>Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230</p> <p>Art. 2 (Sicurezza e rispetto delle regole)</p> <p>1. L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la</p>	<p>Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230</p> <p>Art. 2 (Sicurezza e rispetto delle regole)</p> <p>1. L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli</p>

<p>condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze.</p> <p>2. Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti diversi dalle case mandamentali è affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti.</p>	<p>internati. Il direttore dell'istituto dell'Area Sicurezza, comandante di reparto, assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale del Corpo di polizia penitenziario secondo le rispettive competenze, nel rispetto dei piani di sicurezza e dei livelli massimi e minimi di sicurezza, concordati con il direttore dell'istituto.</p> <p>2. Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti diversi dalle case mandamentali è affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti.</p>
<p>Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443</p> <p>Art. 2 (Gerarchia)</p> <p>1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del Copro di polizia penitenziaria è determinata come segue: ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti.</p> <p>2. Nell'ambito dello Stesso ruolo la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.</p> <p>3. L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parità delle predette condizioni, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito".</p>	<p>Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443</p> <p>Art. 2 (Gerarchia)</p> <p>1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del Copro di polizia penitenziaria è determinata come segue: funzionari, ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti.</p> <p>2. Identico</p> <p>3. identico</p>
<p>Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95</p> <p>Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.</p>	<p>Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95</p> <p>Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.</p>

<p>Art. 43 Norme di raccordo</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il personale della carriera dei funzionari e del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria e' gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto in ragione delle specifiche attribuzioni conferite all'autorita' dirigente dell'istituto dalle leggi e dai regolamenti.</p> <p>2. Il personale della carriera dei funzionari e del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria in qualita' di direttore dell'area sicurezza, comandante di reparto degli istituti, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'utilizzazione del personale del Corpo gerarchicamente dipendente, svolge i propri compiti con l'autonomia professionale e le responsabilita' relative al settore di competenza.</p> <p>3. L'individuazione dei posti di funzione effettuata dal Ministro della giustizia a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 resta ferma sino all'adozione dei successivi decreti di adeguamento alle disposizioni del presente decreto.</p>	<p>Art. 43 Norme di raccordo</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il personale della carriera dei funzionari e del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria e' gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto in ragione delle specifiche attribuzioni conferite all'autorita' dirigente dell'istituto dalle leggi e dai regolamenti.</p> <p>2. Il personale della carriera dei funzionari e del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria in qualita' di direttore dell'area sicurezza, comandante di reparto degli istituti, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'utilizzazione del personale del Corpo gerarchicamente dipendente, svolge i propri compiti con l'autonomia professionale e le responsabilita' relative al settore di competenza.</p> <p>3. L'individuazione dei posti di funzione effettuata dal Ministro della giustizia a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 resta ferma sino all'adozione dei successivi decreti di adeguamento alle disposizioni del presente decreto.</p>
--	---

TABELLA D (Art. 5 comma 2)**DOTAZIONE ORGANICA CARRIERA DEI FUNZIONARI DEL CORPO DI POLIZIA
PENITENZIARIA**

TESTO ATTUALE		PROPOSTA DI MODIFICA	
		Dirigente generale	1
Dirigente superiore	5	Dirigente superiore	da stabilire
Primo dirigente	96	Primo dirigente	da stabilire
Commissario coordinatore superiore, commissario coordinatore	299	(Dirigente e dirigente aggiunto)	da stabilire
Commissario capo, commissario, vice commissario	315	(Commissario capo, commissario e vice commissario)	da stabilire
Totale	715	Totale	da stabilire

La rimodulazione delle dotazioni organiche per singola qualifica avverrà nel rispetto dei compiti e delle funzioni indicate per ognuna di esse, a partire da dirigente superiore; il tutto avverrà ad invarianza di spesa, riducendo le attuali dotazioni organiche per singola qualifica, a partire da commissario coordinatore e coordinatore superiore.

RUOLI TECNICI

DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 2010, n. 162

Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85

Art. 1 (Istituzione dei ruoli)

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>1. Per le attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, così come individuato ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, sono istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in relazione all'articolo 18 della medesima legge, i seguenti ruoli tecnici del personale del Corpo di polizia penitenziaria:</p> <p>a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici;</p> <p>b) ruolo dei sovrintendenti tecnici;</p> <p>c) ruolo degli ispettori tecnici;</p> <p>d) ruoli dei funzionari tecnici.</p> <p>Le relative dotazioni organiche sono fissate nella tabella A di cui all'allegato I.</p>	<p>1. Per le attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, così come individuato ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, nonché per le esigenze tecnico operative di polizia penitenziaria e in generale per il supporto del Ministero della Giustizia sono istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in relazione all'articolo 18 della medesima legge, i seguenti ruoli tecnici e la seguente carriera del personale del Corpo di polizia penitenziaria che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica:</p> <p>a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici;</p> <p>b) ruolo dei sovrintendenti tecnici;</p> <p>c) ruolo degli ispettori tecnici;</p> <p>d) carriera ruoli dei funzionari tecnici.</p> <p>Le relative dotazioni organiche sono fissate nella tabella A di cui all'allegato I.</p>

Art. 11 (Nomina a vice sovrintendente tecnico)

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>1. La nomina alla qualifica iniziale del ((ruolo dei sovrintendenti)) tecnici si consegue:</p> <p>a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e superamento di una prova pratica a carattere professionale, anche mediante un questionario a risposta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale, e successivo corso di formazione di</p>	<p>1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici si consegue:</p> <p>a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e superamento di una prova pratica a carattere professionale, anche mediante un questionario a risposta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale, e successivo corso di formazione di</p>

<p>durata non inferiore a sei mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ((ruolo degli agenti e assistenti)) tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono, in possesso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre, che abbiano compiuto alla stessa data quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. Il trenta per cento dei posti è riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico;</p> <p>b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esame scritto al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell'ambito della formazione professionale, nonché dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre. Il dieci per cento dei posti disponibili è riservato, con esclusione del limite di età, al personale del ((ruolo degli agenti e assistenti)) tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge. I vincitori del concorso sono nominati allievi ((vice sovrintendenti)) tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a sei mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive e ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati ((vice sovrintendenti)) tecnici in prova.</p>	<p>durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono, in possesso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre, che abbiano compiuto alla stessa data quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. Il trenta per cento dei posti è riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico;</p> <p>b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esame scritto al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell'ambito della formazione professionale, nonché dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre. Il dieci per cento dei posti disponibili è riservato, con esclusione del limite di età, al personale del ((ruolo degli agenti e assistenti)) tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge. I vincitori del concorso sono nominati allievi ((vice sovrintendenti)) tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a sei mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive e ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati ((vice sovrintendenti)) tecnici in prova.</p> <p><i>* Per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti tecnici è richiesto il possesso di un titolo di studio di scuola secondaria e non è prevista la distinzione in profili professionali.</i></p>
<p>2. Con i bandi dei concorsi di cui al comma 1 si procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilità esistenti</p>	<p>2. Identico</p>

nei contingenti di ciascun profilo professionale e nel solo bando di cui al comma 1, lettera a), si procede altresì alla definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli agenti e assistenti tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso.	
3. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono formate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel relativo bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo vengono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.	3. Identico
4. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a ((vice sovrintendente)) tecnico nell'ordine della graduatoria finale del corso, formata con le modalità di cui al comma 3.	4. Identico
5. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), conseguono la nomina a ((vice sovrintendente)) con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.	5. Identico

Art. 17 (Accesso ai ruoli degli ispettori tecnici)

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
1. L'accesso alla qualifica iniziale dei ((ruoli degli ispettori)) tecnici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami.	1. La nomina alla qualifica di vice ispettore tecnico si consegue: a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante pubblico concorso per titoli ed esami; b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli ed esami.
	2. Posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento alla vacanza di organico complessivo per l'anno successivo. <i>(Previsto anche per gli omologhi della Polizia di Stato)</i>

Art. 18 (Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore)

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 17 possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di specifico titolo di studio d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonché, ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione, tutti attinenti all'esercizio dell'attività inerente al <u>profilo professionale per il quale si concorre.</u>	1. Identico
2. Al concorso è altresì ammesso a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purchè in possesso dei prescritti requisiti, il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso.	2. Identico

Art. 18 Bis (Concorso interno per la nomina a vice ispettore tecnico)

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
	1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica e in un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale ed è riservato al personale della Polizia penitenziaria in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, nonché dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero di laurea triennale, e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a «buono». Il trenta per cento dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici.
	2. Il bando di concorso deve contenere la ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilità esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale.

	3. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.
	4. I vincitori del concorso devono frequentare un corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a sei mesi, conservando la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso.
	5. Con decreto del Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali per i quali è indetto il concorso.
	6. Coloro che abbiano superato gli esami finali del corso sono nominati vice ispettori tecnici secondo l'ordine di graduatorie dell'esame finale, formata con le modalità previste per la graduatoria del concorso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.

Art. 24 (Ruolo dei commissari tecnici Articolazione della carriera dei funzionari tecnici)

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
1. I ruoli dei direttori tecnici si distinguono come segue: a) ruolo dei biologi; b) ruolo degli informatici.	1. La carriera dei funzionari tecnici, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue: a) ruolo dei biologi; b) ruolo degli informatici;
2. I ruoli tecnici di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti qualifiche: a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95; b) commissario tecnico, limitatamente alla	2. La carriera dei funzionari tecnici è articolata nelle seguenti qualifiche: a) direttore tecnico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione; b) commissario tecnico capo;

<p>frequenza del corso di formazione; c) commissario tecnico capo; d) direttore tecnico coordinatore; d-bis) direttore tecnico superiore.</p>	<p>e) commissario tecnico coordinatore; d) direttore tecnico coordinatore superiore; e) primo dirigente tecnico; f) dirigente superiore tecnico.</p>
<p>3. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui al comma 1 sono indicate nella tabella A.</p>	<p>3. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui al comma 1 sono indicate nella tabella A.</p>

Art. 25 (Funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici)

<p>1. Il personale appartenente ai ((ruoli dei funzionari tecnici)) svolge attività richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici.</p>	<p>1. Il personale della carriera dei funzionari tecnici, in relazione alla specifica qualificazione professionale, esercita le funzioni tecnico-scientifiche inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione Penitenziaria implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle attribuite al Corpo di polizia penitenziaria dalle disposizioni vigenti, nonché la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. L'attività comporta anche la direzione di laboratori scientifici o didattici, con facoltà di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facoltà di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche.</p>
<p>2. L'attività comporta preposizione a servizi e laboratori, scientifici o didattici, con facoltà di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facoltà di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche.</p>	<p>2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici svolgono, in relazione alla diversa professionalità, attività richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazioni di piani e programmi tecnologici. Il predetto personale assume la responsabilità derivante dall'attività delle unità organiche sotto ordinate, dal lavoro direttamente svolto e dall'attività di collaborazione con i funzionari di qualifica superiore. Il medesimo personale svolge, altresì, compiti di istruzione del personale dell'Amministrazione penitenziaria, in relazione alla professionalità posseduta.</p>
<p>3. Il personale di cui al comma 1 assume la responsabilità derivante dall'attività delle unità organiche sottordinate e dal lavoro direttamente svolto dallo stesso.</p>	<p>3. Al personale dalla qualifica di direttori tecnici coordinatore, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati</p>

	conseguiti, e può essere conferito l'incarico di vice direttore di uffici a carattere tecnico o tecnico-scientifico dell'amministrazione penitenziaria.
4. Il personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici, a partire dalla qualifica di primo dirigente tecnico, può assumere la direzione di uffici a carattere tecnico o tecnico-scientifico dell'amministrazione penitenziaria.	4. Il personale con la qualifica di Primo dirigente tecnico assume, con Provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, la responsabilità degli Uffici di Polizia penitenziaria a carattere scientifico, tecnico – logistico e tecnico – operativo individuati con Decreto del Ministro della Giustizia. I suddetti Uffici possono essere diretti, in sede vacante, e con Provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, da personale appartenente alla carriera dei funzionari di polizia penitenziaria a partire dalla qualifica di Primo dirigente.

Art. 30 (Promozione a direttore tecnico coordinatore)

La promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di <i>((commissario tecnico capo))</i> che abbia compiuto sette di effettivo servizio nella qualifica.	La promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale con la qualifica di <i>((commissario tecnico capo))</i> che abbia compiuto sette di effettivo servizio nella qualifica.

RUOLI TECNICI

TABELLA A

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Dirigente Superiore 0	Dirigente Superiore 1
Primo Dirigente 0	Primo Dirigente 1
Direttore tecnico, limitatamente alla frequenza del corso, Direttore capo tecnico, Direttore coordinatore tecnico, Direttore coordinatore superiore tecnico.	L'introduzione dei dirigenti di cui sopra potrebbe comportare una rimodulazione delle qualifiche inferiori, qualora dovesse avvenire ad invarianza di spesa.